

N. 02023/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03994/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3994 del 2014, proposto da:

Soc. 'Tre C Pubblicita' S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Scavuzzo, Marco Luzza, con domicilio eletto presso Giuseppe Scavuzzo in Roma, via Germanico, 24;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa per legge dall'avv. Antonio Ciavarella, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota di Roma Capitale, prot. gen. LR/BG 6314 in data 03.02.2014 notificata per pec in data 12.03.2014, di comunicazione della deliberazione n. 425 in data 13.12.2013, pubblicata in data 19.12.2013 con quale si dispone la rimozione di impianti pubblicitari qualificati nella nuova banca dati c.d. "senza scheda" ivi compresi quelli del "circuito culturale e spettacolo";
- di ogni atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, allo stato degli atti e sulla base della valutazione propria della presente fase cautelare, non si ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva, atteso che il provvedimento impugnato ha ad oggetto impianti pubblicitari non supportati dal relativo titolo autorizzativo e, in quanto tali, soltanto tollerati in via temporanea dall'amministrazione, nelle more comunque dell'adozione del Piano regolatore degli impianti pubblicitari cui comunque il Comune non ha ancora provveduto;

Rilevato che, al fine di ovviare alle carenze e ai ritardi dell'amministrazione capitolina in ordine alla definizione delle istanze presentate (o ancora da presentare) ovvero all'adozione del Piano regolatore, parte ricorrente può sempre attivare i pertinenti rimedi giurisdizionali (silenzio rifiuto e/o conseguenziali azioni risarcitorie).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

Respinge la domanda di misure cautelari.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)